



L'avvio della procedura EU Pillot 6286/14/TAXU, anticamera di quella d'infrazione, ha spinto il legislatore nazionale (art. 13 L. n. 115/2015) ad adeguare la norma nazionale agli insegnamenti sanciti dalla sentenza 06.03.2014 (C-606/12 e C-607/12) della Corte di Giustizia.

La novità, introdotta dalla legge europea 115/2015 sulle lavorazioni intracomunitarie, è semplice da spiegare, ma comporta **criticità** che possono essere tutt'altro che banali ed in alcuni casi sfociano nel paradosso.

La questione è la seguente:

- l'art. 17, c. 2, lett. f) della Direttiva che "*dissimila*" dal trasferimento a destinazione in altro Stato membro gli invii di beni a scopo di perizia o lavorazione, funziona solo se i **beni**, dopo l'esecuzione del servizio, vengono **rispediti** al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale essi erano stati inizialmente spediti o trasportati;
 - se tale condizione non è rispettata, per il committente scatta l'**obbligo** di prendere in carico i beni nel Paese del lavorante previa identificazione Iva.

Dal **punto di vista nazionale** l'intervento, in vigore dal 18.08.2015, ha interessato sia l'art. 38, c. 5/a, che l'art. 41, c. 3 del D.L. 331/1993 rispettivamente per:

- i beni arrivati in conto lavorazione in Italia e
- per quelli inviati in conto lavorazione in altro Stato UE.

Salvo auspicabili interpretazioni "distensive" da parte delle Amministrazioni Finanziarie degli Stati interessati, le complicazioni sono piuttosto evidenti e le ipotesi non così improbabili.

Si pensi ad esempio ai beni che non rientrano perché oggetto di perizie o prove tecniche distruttive oppure perché venduti nello stesso Paese del lavorante.

1) Per le **lavorazioni eseguite in Italia** il committente comunitario **non potrà più** confidare nel legittimo affidamento alla previgente normativa italiana (di favore) **che**, prima della modifica, **lo obbligava all'identificazione** (se non già stabilito) **solo se i beni rimanevano in Italia (R.M. 200/E/2007)**.

Il previgente art. 38, c. 5/a, infatti, escludeva la configurazione di un acquisto intra se i beni lavorati venivano successivamente spediti in qualsiasi altro Stato (e non necessariamente in quello da cui erano arrivati).

Le conseguenze, dal lato del committente comunitario, potrebbero anche essere pesanti (violazione obbligo identificazione, omessa tenuta contabilità Iva, omessa dichiarazione Iva, Intrastat, ecc).

La situazione potrebbe diventare paradossale se il committente UE effettua in Italia solamente cessioni B2B in quanto in tale ipotesi la partita Iva nazionale non serve ai fini della fatturazione.

Le regole sul luogo di fatturazione (art. 219-bis della Direttiva) prevedono, infatti, che la fattura vada emessa – non dal luogo di territorialità – ma da quello della propria sede quando la controparte comunitaria è debitore d'imposta, come succede - per i cessionari business nazionali - per effetto del nostro art. 17, c. 2.

2) Il **committente nazionale** che invia i beni per la lavorazione in altro Stato UE, se i beni non fanno rientro in Italia, **per il soggetto nazionale si presenta il problema dell'identificazione nel Paese del lavorante e della fatturazione fiscale del movimento su tale posizione** (art. 41, c. 2/c e 46, c. 2-3 del D.L. 331/1993).

Ferme restando le implicazioni sanzionatorie nel Paese di lavorazione, dal versante nazionale tale violazione potrebbe essere sanzionata nella misura dal 5% al 10% prevista dall'art. 6, c. 2 del D.Lgs. 471/1997 (C.M. 23/E/1999 § 2.4).

Infine, circa il **corrispettivo** della prestazione, va rassicurato il fatto che (salve ipotesi di abusi o frodi) nulla è cambiato in merito al relativo trattamento fiscale che rimane territorialmente legato al luogo di stabilimento del committente soggetto passivo.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it